

quei due misfatti, come pure l'autore di altri misfatti avvenuti nelle provincie limitrofe di Lecce e di Bari. Naturalmente agli uccisori del Chito fu accordata la libertà provvisoria; e dopo questa uccisione le condizioni della sicurezza pubblica nel comune di Matera possono dirsi non solamente migliorate, ma normali; e riteniamo che anche la popolazione sia ora pienamente rassicurata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

Torraca. Ringrazio il sotto-segretario di Stato degli schiarimenti fornitimi, ma non posso dichiararmi completamente soddisfatto. Veda, onorevole sotto-segretario di Stato! Si deve puramente al caso se gli autori dei misfatti e degli assassinii che funestarono la città di Matera siano stati scoperti: non si deve in nessun modo alla vigilanza, all'accorgimento dell'autorità di pubblica sicurezza. Ora la scoperta del reo, dovuta al caso, non ha potuto rassicurare quella cittadinanza, nulla facendo sperare che con le stesse autorità di pubblica sicurezza, le quali si sono dimostrate in verità molto fiacche e inabili, le condizioni della pubblica sicurezza abbiano ad essere migliorate.

Ciò che è avvenuto, ripeto, se il reo fu scoperto, non è stato per merito della pubblica sicurezza; e forse per demerito di essa è avvenuto che i misfatti si siano ripetuti. Senza il caso, l'autore di quei reati sarebbe rimasto sconosciuto, per perpetrarne altri. Io quindi prego l'onorevole sotto-segretario di Stato, ringraziandolo ancora per quello che ha detto, di portare tutta la sua attenzione sul personale al quale è affidata la pubblica sicurezza nella città di Matera, città tranquilla, città pacifica, che altro non desidera se non che sia garantita la sua quiete, la sua tranquillità. E credo che qualche cosa ci sia da fare. Raccomando ciò vivamente.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Montagna al ministro delle finanze sulla interpretazione che gli uffici tecnici di finanza danno agli articoli 2 e 5 della legge 30 gennaio 1896 sugli spiriti.

L'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per le finanze. L'onorevole interrogante domanda sulla interpretazione che gli uffici tecnici di finanza abbiano data agli articoli 2 e 5 della legge del 1895 sugli spiriti. Ora siccome l'articolo 2

e l'articolo 5 racchiudono disposizioni complesse e delicate, io spero che l'onorevole interrogante vorrà determinare qualche punto preciso, affinché si possa rispondere più categoricamente alla sua domanda. Perchè rispetto all'articolo 2 è chiaro che egli non possa alludere a precedenti, perchè quelle norme erano già comprese nella legge del 1889; e credo voglia richiamare la mia attenzione sull'ultimo comma, che si riferisce ai residui adulterati. Ora in questa parte conviene certo determinare bene alcune norme, affinché non si vada ad interpretazioni contrarie allo spirito stesso e alla lettera della legge.

Mi riserbo di rispondere più chiaramente quando avrò saputo il punto preciso sul quale rivolge i suoi dubbi e le sue interrogazioni l'onorevole Montagna.

Quanto all'articolo 5, esso è più semplice, perchè riguarda la vigilanza degli uffici delle finanze. Quest'articolo si può dire, che sia la riproduzione dell'altro, che riguardava la tassa del macinato: in quanto che impone l'obbligo, che il locale debba essere sempre a disposizione degli agenti di finanza quando questi vogliano sindacare le fabbriche o distillerie.

Dunque io attendo, che l'onorevole Montagna, sia sull'articolo 2, che sull'articolo 5, mi dica qualche cosa di concreto, affinché io possa rispondere più precisamente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Montagna.

Montagna. L'onorevole sotto-segretario di Stato forse non ha avuto torto nel chiedermi maggiori delucidazioni sull'interrogazione, che io ho rivolto al ministro delle finanze ed economici pronto a contentarlo.

L'articolo 2° della legge del gennaio 1896 dice nell'ultimo comma: « I residui adulterati godranno di un rimborso di tassa di lire 40 per ogni ettolitro. » Mi pare chiarissima l'espressione di questo comma. Gli alcool adulterati, residui della fabbricazione, sono ammessi all'abbuono di lire quaranta per ogni ettolitro. Non parrebbe, che su questa dizione dell'articolo di legge ci dovessero essere contestazioni. Eppure le contestazioni ci sono; anzi dirò, onorevole sotto-segretario di Stato, che ci sono delle patenti violazioni a questa disposizione.

Gli uffici tecnici di finanza per una categoria di alcool non si credono in obbligo di